



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

**Dott.ssa Passari Maria**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>815</b>	<b>30/11/2023</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

Oggetto:

***Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020. Approvazione delle integrazioni alle Disposizioni Generali per l'attuazione delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali approvate con DRD 239 del 30/05/2022 (versione 4.0) - aggiornamento normativo D.lgs n. 36/2023.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO** che:

- a) la Commissione Europea con Decisione n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania per il periodo 2014/2020 (CCI 2014IT06RDRP019) – ver 1.3;
- b) con Deliberazione n. 565 del 24/11/2015 la Giunta Regionale ha preso atto della citata Decisione della Commissione Europea;
- c) con successiva Decisione C(2017) 1383 del 22/02/2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 – ver. 2.2;
- d) con Deliberazione n. 134 del 14/03/2017 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 2.2;
- e) con successiva Decisione C(2017) 7529 del 08/11/2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 – ver 3.0;
- f) con Deliberazione n. 715 del 21/11/2017 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 3.0;
- g) con successiva Decisione C(2018) 1284 del 26/02/2018 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020– ver 4.1;
- h) con Deliberazione n. 138 del 13/03/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 4.1;
- i) con successiva Decisione C(2018) 4814 del 16/07/2018 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 – ver 5.0;
- j) con Deliberazione n. 496 del 02/08/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 5.0;
- k) con successiva Decisione C(2018) 6039 del 12/09/2018 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 – ver 6.1;
- l) con Deliberazione n. 600 del 02/10/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 6.1;
- m) con successiva Decisione C(2020) 1909 del 24/03/2020 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 – ver 7.1;
- n) con Deliberazione n. 168 del 31/03/2020 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 7.1;
- o) con successiva Decisione C(2020) 6153 del 02/09/2020 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 – ver 8.1;
- p) con DGR n. 461 del 15/09/2020 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2014/2020 -Ver 8.1;
- q) con successiva Decisione C(2021) 2093 del 24/03/2021 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 – ver 9.2;
- r) con Deliberazione n. 147 del 07/04/2021 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 9.2;
- s) con successiva Decisione C(2021) 8415 del 16/11/2021 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 – ver 10.1;
- t) con DGR n. n. 522 del 23/11/2021 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2014/2020 -ver 10.1;
- u) con successiva Decisione C(2023) 1762 del 09/03/2023 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 – ver 11.1;
- v) con DGR n. 138 del 21/03/2023 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2014/2020 -ver 11.1;
- w) con DGR n. 28 del 26/01/2016 è stato approvato, in via definitiva, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto, il Regolamento Regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania) con cui è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la quale, tra l'altro, svolge le funzioni di Autorità di gestione FEASR;
- x) con DGR n. 600 del 22/12/2020, è stato ridefinito l'assetto organizzativo della Direzione Generale Politiche Agricole;
- y) con DGR n. 165 del 14/04/2021 e con successivo DPGR n. 78 del 24/04/2021 è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla dott.ssa Maria Passari;
- z) con DPGR n. 243 del 30/11/2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020;

## VISTO

- a) il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- b) il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio che, tuttavia, continua ad applicarsi (art. 88, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013) agli interventi realizzati nell'ambito dei Programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo Regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014;
- c) il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- d) il Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- e) il Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per quanto concerne l'anno 2014;
- f) il Regolamento delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- g) il Regolamento di esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- h) il Regolamento di esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- i) il Regolamento delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- j) il Regolamento delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- k) il Regolamento delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e abroga il regolamento (CE) n. 1974/2006 che, tuttavia, continua ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 entro il 1° gennaio 2014;
- l) il Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); m) il Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- m) il Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

**RILEVATO** che:

- a) con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n° 38 del 28/07/2016 sono state approvate le Disposizioni Generali per l'attuazione delle misure del PSR 2014/2020 che prevedono aiuti non connessi alla superficie e/o agli animali;
- b) con DRD n. 6 del 09/06/2017 sono state approvate le Disposizioni Generali per l'attuazione delle misure del PSR 2014/2020 che prevedono aiuti non connessi alla superficie e/o agli animali - versione 2.0;
- c) con DRD n. 31 del 14/07/2017 è stata approvata la modifica delle Disposizioni Generali per l'attuazione delle misure del PSR 2014/2020 che prevedono aiuti non connessi alla superficie e/o agli animali – versione 2.1;
- d) con DRD n. 97 del 13/04/2019 è stata approvata la modifica delle Disposizioni Generali per l'attuazione delle misure del PSR 2014/2020 che prevedono aiuti non connessi alla superficie e/o agli animali – versione 3.0;
- e) con DRD n. 189 del 17/11/2019 è stata approvata la modifica delle Disposizioni Generali per l'attuazione delle misure del PSR 2014/2020 che prevedono aiuti non connessi alla superficie e/o agli animali – versione 3.1;
- f) con DRD n. 352 del 30/12/2020 è stata approvata la modifica delle Disposizioni Generali per l'attuazione delle misure del PSR 2014/2020 che prevedono aiuti non connessi alla superficie e/o agli animali – versione 3.2;
- g) con DRD n. 50 del 31/01/2022 è stata approvata la modifica delle Disposizioni Generali per l'attuazione delle misure del PSR 2014/2020 che prevedono aiuti non connessi alla superficie e/o agli animali – versione 3.3;
- h) con DRD n. 239 del 30/05/2022 è stata approvata la modifica delle Disposizioni Generali per l'attuazione delle misure del PSR 2014/2020 che prevedono aiuti non connessi alla superficie e/o agli animali – versione 4.0;

**DATO ATTO** che:

- a) con DRD n° 423 del 30/10/2018 sono state approvate le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari rispetto agli impegni delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – versione 2.0, che aggiornano la versione 1.0 approvata con DRD n. 21 del 23/06/2017;
- b) con DRD n° 346 del 07/09/2022 è stato approvato il Manuale delle procedure per la gestione delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 1.0),

**VISTO**

- a) il D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 (G. U. n. 91 del 19 aprile 2016) e ss.mm.ii. – “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- b) il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) – “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- c) il Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (c.d. Sblocca-cantieri), convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- d) il Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120);
- e) la Legge del 11 settembre 2020, n. 120 (G.U. Serie Generale n. 228 del 14 settembre 2020 - Suppl. Ordinario n. 33) – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- f) il Decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;
- g) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 (G.U. n.77 del 31 marzo) - recante: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

**DATO ATTO** che nota prot. 2023/0546642 del 13.11.2023 è stata approvata la versione 3.0 delle check-list di autovalutazione e di controllo degli appalti di lavori, servizi e forniture aggiornate al D.lgs n. 36/2023 e pubblicate sito internet del PSR Campania;

**RITENUTO** necessario aggiornare le Disposizioni generali per l'attuazione delle misure non connesse alla

superficie e/o agli animali del PSR Campania alle modifiche normative intervenute in materia di appalti pubblici e, per gli effetti, integrare il documento “Disposizioni Generali – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 4.0” approvato con DRD 239 del 30/05/2022. In particolare,

**a)** il paragrafo 8.2 “*Appalti pubblici*” è integrato con le seguenti disposizioni:

i. A partire dal 01.07.2023 il D.lgs.50/2016 è abrogato e continuerà ad applicarsi esclusivamente per i procedimenti in corso.

A partire dalla stessa data acquistano efficacia le disposizioni del D.lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

Le procedure aperte o ristrette i cui bandi siano stati pubblicati dal 01.07.2023, le procedure negoziate senza pubblicazione di bando i cui avvisi a presentare offerta siano stati inviati dal 01.07.2023, nonché gli affidamenti diretti la cui decisione di contrarre sia stata assunta dalla data del 01.07.2023, sono disciplinate dal nuovo Codice.

Gli affidamenti e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture avvengono nel rispetto dei principi generali enunciati nella Parte I, Titolo I, articoli da 1 a 11 del D.lgs.36/2023.

ii. Per i lavori da appaltare a partire dal 01.07.2023 non è più operativa la procedura disciplinata dall'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.

iii. Per l'aggiudicazione di appalti pubblici disciplinati dal nuovo Codice dei contratti (D.lgs.36/2023), le stazioni appaltanti utilizzano la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l'innovazione, secondo quanto previsto dall'art. 70.

Per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14, le stazioni appaltanti procedono con l'affidamento diretto e la procedura negoziata senza bando, secondo quanto previsto dall'art. 50.

In ogni caso, nelle ipotesi di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria, architettura e attività di progettazione ai fini del riconoscimento del contributo a valere sul PSR Campania 2014/2022, l'ente dovrà acquisire, prima dell'affidamento, almeno 3 preventivi di spesa per avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti, nonché alla garanzia della qualità e al contenimento dell'economicità della prestazione resa.

**b)** il paragrafo 8.2.1 “*Acquisti in rete*” è integrato con le seguenti disposizioni:

Gli articoli 32, 33 e 34 del D.lgs.36/2023 disciplinano i sistemi dinamici di acquisizione, le aste elettroniche e i cataloghi elettronici. Dal 01 luglio 2023 anche Acquisti in Rete PA ha adeguato il Mercato elettronico e il Sistema dinamico di acquisizione alle nuove disposizioni normative.

**c)** il paragrafo 8.2.2 “*Affidamenti in house*” è integrato con le seguenti disposizioni:

Per le procedure assoggettate al D.lgs.36/2023, l'affidamento a società in house di lavori, servizi e forniture è disciplinato dall'art.7 commi 2 e 3.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi e forniture nel rispetto dei principi di cui agli artt.1,2,3 del Codice stesso, adottando per ciascun affidamento un provvedimento motivato che dia conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche.

**d)** il paragrafo 8.2.3 “*Lavori in amministrazione diretta*” è integrato con le seguenti disposizioni:

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del nuovo Codice dei contratti (D.lgs. 36/2023) “le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice e del diritto dell'Unione europea”. Nella ipotesi in cui l'amministrazione abbia esternalizzato un'opera o un lavoro, è possibile eseguire delle operazioni in amministrazione diretta entro i limiti dettati dall'Allegato I.7.

**e)** il paragrafo 11.2 “*Codice identificativo di gara (CIG)*” è integrato con le seguenti disposizioni:

Nei bandi o avvisi delle procedure disciplinate dal D.lgs.36/2023, è indicato il Codice Identificativo della Gara (CIG) acquisito attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

f) il paragrafo 12.1 “Affidabilità del richiedente” è integrato con le seguenti disposizioni:

Per le procedure sottoposte alle disposizioni del nuovo Codice, valgono le condizioni di affidabilità stabilite dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D. lgs. n. 36/2023.

g) il sottoparagrafo 12.4.3.1 “Incentivi per funzioni tecniche” è integrato con le seguenti disposizioni:

Per le procedure sottoposte alle disposizioni del nuovo Codice, gli incentivi per le funzioni tecniche sono riconoscibili secondo quanto prescritto dal D.lgs. 36/2023, art. 45 e dall’Allegato I.10.

h) il sottoparagrafo 13.2.2.2. “Ragionevolezza dei costi per i beneficiari pubblici”, è integrato con le seguenti disposizioni:

i. *Per servizi tecnici, di ingegneria e architettura:* Per l’affidamento all’esterno dei servizi di ingegneria, architettura, servizi tecnici, o di supporto al Responsabile Unico del Progetto (RUP) o di Direzione Lavori (DLL), a far data dal 01.07.2023, la selezione deve avvenire nel rispetto del D.lgs. 36/2023. Resta fermo tutto quanto ulteriormente indicato nel presente sottoparagrafo.

ii. *Per lavori, servizi e forniture: A partire dal periodo di vigenza del nuovo Codice dei contratti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*

*In caso di affidamento diretto, l’atto individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. In ogni caso ai fini del Programma di Sviluppo Rurale resta fermo l’obbligo di espletare una indagine esplorativa di mercato ed un confronto competitivo delle offerte prodotte da almeno tre operatori economici.*

iii. Per le procedure soggette al nuovo Codice dei contratti, le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 36/2023, procedono all’aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base del dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall’[allegato II.8](#), con riguardo al costo del ciclo di vita.

Il comma 2 dell’art. 108 individua i contratti che devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base dell’OEV; il comma 3 individua i servizi e le forniture per le quali può essere utilizzato il criterio del minor prezzo.

i) Il paragrafo 14.1 “Provvedimento di concessione”, è integrato con le seguenti disposizioni:

i. Per gli affidamenti sottoposti alla disciplina del nuovo Codice dei contratti (D.lgs.36/2023), la documentazione da allegare alla domanda di “variante per ribasso d’asta” è quella richiesta dalla nuova normativa per l’espletamento delle diverse procedure di gara. In particolare, dovranno essere allegati: la decisione di contrarre che individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, la disposizione di aggiudicazione, il contratto e l’eventuale ulteriore documentazione prevista dai bandi attuativi; nei casi di affidamento diretto, dovrà essere allegata la decisione di contrarre che individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta e ai requisiti di carattere generali e, se necessario, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

ii. Nelle ipotesi di affidamento di servizi e forniture su piattaforma elettronica, le Stazioni appaltanti allegano alla “Domanda di variante per ribasso d’asta” la decisione di contrarre, nella quale è definita l’esigenza che intendono soddisfare, le caratteristiche dei beni / servizi che intendono conseguire, lo strumento che intendono adoperare. Trasmettono altresì il contratto stipulato con le forme e la pubblicità previste nel comma 1 dell’art. 18 del D.lgs n. 36/2023 e l’eventuale ulteriore documentazione prevista dai bandi.

j) Al paragrafo 14.3 “Varianti”, il sottoparagrafo 14.3.2 “Beneficiari pubblici” è integrato con le seguenti disposizioni:

Per le procedure assoggettate al D.lgs.36/2023, le varianti sono disciplinate dall’art.120.

**RITENUTO** che le integrazioni innanzi indicate rispondono all'esigenza di revisione dei dispositivi attuativi e procedurali in coerenza con le modifiche normative intervenute in tema di appalti pubblici;

**PRESO ATTO** del testo consolidato predisposto dallo STAFF Funzioni di supporto tecnico-operativo (50.07.91) che contempla le integrazioni alle "Disposizioni Generali – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 4.0", approvate con DRD 239 del 30/05/2022;

## DECRETA

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare le integrazioni alle "Disposizioni Generali – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 4.0" approvate con DRD 239 del 30/05/2022, come di seguito riportato:

a) il paragrafo 8.2 "*Appalti pubblici*" è integrato con le seguenti disposizioni:

i. A partire dal 01.07.2023 il D.lgs.50/2016 è abrogato e continuerà ad applicarsi esclusivamente per i procedimenti in corso.

A partire dalla stessa data acquistano efficacia le disposizioni del D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

Le procedure aperte o ristrette i cui bandi siano stati pubblicati dal 01.07.2023, le procedure negoziate senza pubblicazione di bando i cui avvisi a presentare offerta siano stati inviati dal 01.07.2023, nonché gli affidamenti diretti la cui decisione di contrarre sia stata assunta dalla data del 01.07.2023, sono disciplinate dal nuovo Codice.

Gli affidamenti e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture avvengono nel rispetto dei principi generali enunciati nella Parte I, Titolo I, articoli da 1 a 11 del D.lgs.36/2023.

ii. Per i lavori da appaltare a partire dal 01.07.2023 non è più operativa la procedura disciplinata dall'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.

iii. Per l'aggiudicazione di appalti pubblici disciplinati dal nuovo Codice dei contratti (D.lgs.36/2023), le stazioni appaltanti utilizzano la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l'innovazione, secondo quanto previsto dall'art. 70.

Per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14, le stazioni appaltanti procedono con l'affidamento diretto e la procedura negoziata senza bando, secondo quanto previsto dall'art. 50.

In ogni caso, nelle ipotesi di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria, architettura e attività di progettazione ai fini del riconoscimento del contributo a valere sul PSR Campania 2014/2022, l'ente dovrà acquisire, prima dell'affidamento, almeno 3 preventivi di spesa per avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti, nonché alla garanzia della qualità e al temperamento dell'economicità della prestazione resa.

b) il paragrafo 8.2.1 "*Acquisti in rete*" è integrato con le seguenti disposizioni:

Gli articoli 32, 33 e 34 del D.lgs.36/2023 disciplinano i sistemi dinamici di acquisizione, le aste elettroniche e i cataloghi elettronici. Dal 01 luglio 2023 anche Acquisti in Rete PA ha adeguato il Mercato elettronico e il Sistema dinamico di acquisizione alle nuove disposizioni normative.

c) il paragrafo 8.2.2 "*Affidamenti in house*" è integrato con le seguenti disposizioni:

Per le procedure assoggettate al D.lgs.36/2023, l'affidamento a società in house di lavori, servizi e forniture è disciplinato dall'art.7 commi 2 e 3.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi e forniture nel rispetto dei principi di cui agli artt.1,2,3 del Codice stesso, adottando per ciascun affidamento un provvedimento motivato che dia conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di

risorse pubbliche.

d) il paragrafo 8.2.3 “Lavori in amministrazione diretta” è integrato con le seguenti disposizioni:

Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del nuovo Codice dei contratti (D.lgs. 36/2023) “le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice e del diritto dell’Unione europea”. Nella ipotesi in cui l’amministrazione abbia esternalizzato un’opera o un lavoro, è possibile eseguire delle operazioni in amministrazione diretta entro i limiti dettati dall’Allegato I.7.

e) il paragrafo 11.2 “Codice identificativo di gara (CIG)” è integrato con le seguenti disposizioni:

Nei bandi o avvisi delle procedure disciplinate dal D.lgs.36/2023, è indicato il Codice Identificativo della Gara (CIG) acquisito attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

f) il paragrafo 12.1 “Affidabilità del richiedente” è integrato con le seguenti disposizioni:

Per le procedure sottoposte alle disposizioni del nuovo Codice, valgono le condizioni di affidabilità stabilite dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D. lgs. n. 36/2023.

g) il sottoparagrafo 12.4.3.1 “Incentivi per funzioni tecniche” è integrato con le seguenti disposizioni:

Per le procedure sottoposte alle disposizioni del nuovo Codice, gli incentivi per le funzioni tecniche sono riconoscibili secondo quanto prescritto dal D.lgs. 36/2023, art. 45 e dall’Allegato I.10.

h) il sottoparagrafo 13.2.2.2. “Ragionevolezza dei costi per i beneficiari pubblici”, è integrato con le seguenti disposizioni:

i. *Per servizi tecnici, di ingegneria e architettura:* Per l’affidamento all’esterno dei servizi di ingegneria, architettura, servizi tecnici, o di supporto al Responsabile Unico del Progetto (RUP) o di Direzione Lavori (DLL), a far data dal 01.07.2023, la selezione deve avvenire nel rispetto del D.lgs. 36/2023. Resta fermo tutto quanto ulteriormente indicato nel presente sotto paragrafo.

ii. *Per lavori, servizi e forniture:* A partire dal periodo di vigenza del nuovo Codice dei contratti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

*In caso di affidamento diretto, l’atto individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. In ogni caso ai fini del Programma di Sviluppo Rurale resta fermo l’obbligo di espletare una indagine esplorativa di mercato ed un confronto competitivo delle offerte prodotte da almeno tre operatori economici.*

iii. Per le procedure soggette al nuovo Codice dei contratti, le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 36/2023, procedono all’aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base del dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall’[allegato II.8](#), con riguardo al costo del ciclo di vita.

Il comma 2 dell’art. 108 individua i contratti che devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base dell’OEV; il comma 3 individua i servizi e le forniture per le quali può essere utilizzato il criterio del minor prezzo.

i) Il paragrafo 14.1 “Provvedimento di concessione”, è integrato con le seguenti disposizioni:

i. Per gli affidamenti sottoposti alla disciplina del nuovo Codice dei contratti (D.lgs.36/2023), la documentazione da allegare alla domanda di “variante per ribasso d’asta” è quella richiesta dalla nuova normativa per l’espletamento delle diverse procedure di gara. In particolare, dovranno essere allegati: la decisione di contrarre che individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, la disposizione di aggiudicazione, il contratto e l’eventuale ulteriore documentazione prevista dai bandi attuativi; nei casi di affidamento diretto, dovrà essere allegata la decisione di contrarre che individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta e ai requisiti di carattere generali e, se necessario, a quelli inerenti alla capacità economico-



finanziaria e tecnico-professionale.

- ii. Nelle ipotesi di affidamento di servizi e forniture su piattaforma elettronica, le Stazioni appaltanti allegano alla "Domanda di variante per ribasso d'asta" la decisione di contrarre, nella quale è definita l'esigenza che intendono soddisfare, le caratteristiche dei beni / servizi che intendono conseguire, lo strumento che intendono adoperare. Trasmettono altresì il contratto stipulato con le forme e la pubblicità previste nel comma 1 dell'art. 18 del D.lgs n. 36/2023 e l'eventuale ulteriore documentazione prevista dai bandi.

- j) Al paragrafo 14.3 "Varianti", il sottoparagrafo 14.3.2 "Beneficiari pubblici" è integrato con le seguenti disposizioni:

Per le procedure assoggettate al D.lgs.36/2023, le varianti sono disciplinate dall'art.120

2. di disporre la pubblicazione sul sito web del PSR del testo consolidato predisposto dallo STAFF Funzioni di supporto tecnico-operativo (50.07.91) che contempla le integrazioni alle "Disposizioni Generali – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 4.0", approvate con DRD 239 del 30/05/2022;
3. di incaricare lo STAFF 50.07.93 della divulgazione anche attraverso il sito web della Regione, sezione "PSR 2014/2020 \_ Documentazione Ufficiale";
4. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio in una apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente (Regione casa di vetro), ai sensi dell'art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23;
5. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni sul sito internet istituzionale della Giunta Regionale della Campania nella sottosezione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e modalità, della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D.lgs n. 33/2013;
6. di trasmettere il presente decreto:
  - 6.1 al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
  - 6.2 all'Assessore all'Agricoltura;
  - 6.3 al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania;
  - 6.4 agli uffici di STAFF e alle UOD della Direzione Generale 50.07;
  - 6.5 allo STAFF 50.07.93 anche per la pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, sezione "PSR 2014/2020 Documentazione Ufficiale";
  - 6.6 alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014-2020;
  - 6.7 ad AGEA - Organismo Pagatore;
  - 6.8 al BURC per la pubblicazione.